

Data: 22/03/2016

ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI

L'assegno di maternità di base (cd assegno di maternità dei Comuni) è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps. (art.74 del d.lgs. 151/2001).

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

Il diritto all'assegno è riconosciuto in presenza di determinati requisiti reddituali, la cui verifica compete al Comune di residenza.

LA DOMANDA

Titolari della potestà concessiva della prestazione sono i Comuni, mentre, all'Istituto compete il solo ruolo di ente erogatore sulla base dei dati forniti dai Comuni stessi. Per tale ragione, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza (entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento), al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazioni. (cfr artt. 17 e ss. del D.P.C.M. 452/2000).

QUANTO SPETTA

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato nella Circolare salari medi convenzionali, che l'Istituto pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale.